

CASA DI RIPOSO "VILLA BIANCA" DATA DI ARRIVO

7 DIC 2011

201

Prgh. n.

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI
CRISTO RE- CENTRO DI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE
NON AUTOSUFFICIENTI "VILLA BIANCA"
Anno 2012/2013

Premessa:

L'Amministrazione del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Bianca", riconoscendo l'importanza dell'attività di volontariato ai fini di assicurare contatti umani tendenti a ridurre la solitudine e l'emarginazione degli anziani assistiti, nonché la validità degli aiuti prestati dal volontariato per migliorare la qualità di vita degli Ospiti della propria struttura, nello spirito e secondo quanto previsto dalle Leggi Regionali 15.12.1982 n.55, 30.04.1985 n.46 e dalla Legge 11.08.1991 n.266, intende stipulare con la Associazione Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Vittorio Veneto – ONLUS una convenzione per l'esercizio dell'attività di volontariato a favore degli anziani ospitati presso la sede dell'Istituto Suore Francescane di Cristo Re – Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Bianca".

Ciò premesso, tra l'Amministrazione del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Bianca", rappresentata dal Direttore Dr. Giovanni Sallemi e la Associazione Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Vittorio Veneto – ONLUS, di seguito Società, con sede a Vittorio Veneto in via J.Stella 8, rappresentata dal Presidente pro-tempore Dr.ssa PAOLA DA ROS.

SI CONVIENE

quanto segue:

Art. 1

La Società organizzatrice di volontariato iscritta nel registro regionale di cui all'art.5 della Legge Regionale 30.04.1985 n.46, utilizzando il proprio "gruppo di volontari ospedalieri e socio-sanitari", si impegna ad inviare con continuità i propri volontari che presteranno la loro opera di assistenza a favore degli anziani assistiti presso la sede del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Bianca".

Art. 2

L'attività di volontariato all'interno del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Bianca" verrà prestata con autonomia organizzativa e metodologica, nel rispetto dei diritti degli anziani destinatari, compresa la loro libertà di rifiutare gli interventi. Detta attività dovrà comunque esplicarsi in modo da assicurare una positiva collaborazione con il personale dipendente dell'Ente e nell'osservanza delle disposizioni regolamentari interne espresse nella Carta dei servizi - **Allegato 1**

Art. 3

La Società si impegna ad impiegare nell'attività presso la sede del Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Bianca" esclusivamente volontari che siano stati riconosciuti idonei a svolgere attività di assistenza dopo la frequenza di un corso di formazione nell'ambito del quale vengano opportunamente trattate le problematiche di ordine etico, assistenziale e psicologico relative all'assistenza degli anziani, in modo da far acquisire ai partecipanti le nozioni sufficienti ad assicurare convenientemente gli interventi richiesti.

Art. 4

Nello svolgimento della propria attività i volontari dovranno, pur nella loro autonomia, far riferimento ai Responsabili di Servizio assistenza – responsabili di nucleo che, avendo la responsabilità della conduzione dei singoli reparti, dovranno, comunque, essere messi a conoscenza degli interventi e delle attività di sostegno che s'intendono operare, anche al fine di permettere la migliore organizzazione del servizio ed il più efficace coordinamento del personale dipendente.

Art. 5

L'Amministrazione dell'Ente s'impegna a fornire a ciascun volontario una divisa di servizio e a mettere a disposizione idonei locali da utilizzare come spogliatoio.

Art. 6

La Società conformemente a quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11.08.1991 n.266, provvederà ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività specifica nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 14.02.1992 e successive modifiche, provvedendo ad istituire il registro degli aderenti ivi previsto.

L'Amministrazione dell'Ente s'impegna a rimborsare le spese relative ai premi di assicurazione per la parte attinente all'attività prestata presso la sede dell'Ente stesso.

Art. 7

L'Amministrazione dell'Ente assume l'onere del rimborso delle spese di viaggio sostenute dai volontari nell'esercizio della loro attività. Detto rimborso sarà effettuato dietro richiesta, adeguatamente documentata secondo gli importi previsti per pubblici dipendenti.

Art. 8

Con periodicità trimestrale avranno luogo gli incontri tra la Direzione, i responsabili di nucleo e i volontari per verificare l'andamento dell'attività di volontariato e scambiare informazioni e suggerimenti per un efficace e coordinamento svolgimento dei servizio di assistenza agli Ospiti.


Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di diritto il 31 dicembre 2013 e alla scadenza dovrà essere stesa eventuale nuova convenzione per proseguire nello svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo.

Tarzo, 28.11.2011

Letto e sottoscritto

ASSOCIAZIONE
SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI VITTORIO VENETO - ONLUS
Via Jacopo Stella, 8 - 31029 VITTORIO VENETO (Treviso)
Tel. e Fax 0438/551963 - Codice Fiscale 93004190265



Il Direttore
Dr. Sallemi Giovanni

